



Allegato C

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei residui della macellazione dei cinghiali —
stagione venatoria 2026/2027

Art. 1 — Oggetto del servizio

1. Il presente capitolato disciplina il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato dei residui della macellazione e delle spoglie dei cinghiali (*Sus scrofa*) abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria nel territorio dell'ATC Roma 1, al fine di prevenire rischi di carattere igienico-sanitario e di contenere il rischio di diffusione della Peste Suina Africana.
2. Per «residui della macellazione» si intendono i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, come definiti e classificati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e disciplinati dal Regolamento (UE) n. 142/2011: visceri, pelli, teste, zampe, ossa, sangue coagulato, parti non idonee al consumo e carcasse intere o parti di esse dichiarate non idonee.
3. Il servizio riguarda i conferimenti provenienti da:
 - a) caccia collettiva in **braccata** (Distretti A e B);
 - b) caccia collettiva in **girata** (Distretto C);
 - c) caccia nelle **zone bianche** da parte dei cacciatori iscritti nell'apposito registro dell'Ambito, ai sensi del Paragrafo 30 del Disciplinare regionale;
4. L'attività oggetto del contratto non afferisce al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 2 — Articolazione territoriale e lotti

1. Il territorio dell'ATC Roma 1 è articolato in distretti di gestione della specie cinghiale. Il servizio è suddiviso in tre lotti funzionali:

Lotto	Distretto	Forma di caccia prevalente	Comuni (è possibile consultare le zone di caccia sul www.atcrml.it)	Squadre iscritte 2025/2026
1	A	braccata	Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano	11
2	B	braccata	Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Torrita Tiberina	19
3	C	girata	Campagnano, Fiumicino, Formello, Roma, Sacrofano	13

2. A ciascun lotto afferiscono altresì i conferimenti provenienti dalla caccia nelle zone bianche e dalla caccia di selezione esercitate nel territorio del distretto corrispondente.
3. L'elenco nominativo delle squadre assegnatarie, con indicazione del caposquadra, della forma di caccia, del distretto e dell'ubicazione del punto di raccolta, è trasmesso all'affidatario dall'Ambito **entro il 25 settembre 2026**, a seguito dell'assegnazione delle zone, e costituisce parte integrante del contratto.
4. Tale elenco è aggiornato dall'Ambito in corso di stagione in caso di variazioni, con comunicazione a mezzo PEC che ha effetto dal quinto giorno successivo al ricevimento.



Art. 3 — Durata

1. Il servizio ha durata dal **1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027**, in conformità al periodo di caccia al cinghiale stabilito dal Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, che individua quali giornate di caccia il mercoledì, il sabato e la domenica, oltre alla giornata di apertura di giovedì 1° ottobre 2026.
2. L'affidatario è tenuto a completare i ritiri relativi alle chiamate pervenute entro il 31 gennaio 2027, e comunque non oltre il **5 febbraio 2027**.
3. L'Ambito si riserva la facoltà di estendere il servizio, agli stessi patti e condizioni, ai conferimenti derivanti dalla caccia di selezione e dagli interventi PSA eseguiti al di fuori del periodo di cui al comma 1, nonché di disporre la proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Il servizio potrà essere sospeso o interrotto in seguito a sopravvenute disposizioni delle autorità sanitarie, regionali o nazionali competenti, senza che l'affidatario possa avanzare pretese di sorta, salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Art. 4 — Punti di raccolta

1. Il conferimento avviene presso i **punti di raccolta**, coincidenti di norma con la casina di caccia (o con il locale di sezionamento della squadra), ovvero, per la caccia nelle zone bianche e di selezione, con la struttura indicata per iscritto dal cacciatore all'Ambito.
2. I punti di raccolta devono essere accessibili ai mezzi dell'affidatario e collocati in modo da non costituire intralcio o pericolo per la circolazione.
3. L'affidatario, previo accordo scritto con il caposquadra o con il singolo cacciatore e **con preventiva informativa all'Ambito**, può concordare modalità alternative di conferimento, quali l'accorpamento di più punti di raccolta ovvero il conferimento diretto presso la propria sede operativa. Copia di ogni accordo derogatorio è trasmessa all'Ambito entro cinque giorni dalla sottoscrizione. Nessuna deroga può comportare oneri aggiuntivi per l'Ambito né riduzione dei livelli di servizio.

Art. 5 — Procedura di attuazione del servizio: caccia in braccata (Lotti 1 e 2)

Di massima, la procedura è:

1. **Ritiro ordinario.** L'affidatario effettua il ritiro presso ciascun punto di raccolta delle squadre di braccata con cadenza **settimanale, il lunedì**, e comunque **non oltre il martedì** della settimana successiva alle giornate di caccia. Il primo ritiro è effettuato lunedì **5 ottobre 2026**; l'ultimo ritiro ordinario è effettuato entro il **5 febbraio 2027**.
2. **Dotazione.** L'affidatario mette a disposizione di ciascuna squadra, in comodato d'uso gratuito, **almeno n. 2 contenitori** a tenuta stagna, muniti di coperchio a chiusura, idonei per dimensione e resistenza a evitare percolazione, dispersione di odori e accesso di animali randagi o selvatici, conformi al Reg. (UE) n. 142/2011 e identificati con l'indicazione della categoria di sottoprodotto e con gli estremi dell'affidatario. Su richiesta motivata della squadra e previo assenso dell'Ambito, la dotazione è elevata a **n. 3 contenitori** senza oneri aggiuntivi.
3. **Sanificazione e sostituzione.** I contenitori sono lavati e sanificati a cura dell'affidatario a ogni ritiro, ovvero sostituiti con contenitori puliti. In caso di danneggiamento o inutilizzabilità, l'affidatario provvede alla sostituzione **entro 5 giorni** dalla segnalazione. I contenitori sono



affidati in custodia al caposquadra, che risponde del danneggiamento doloso o della dispersione; il valore unitario di riferimento ai fini dell'eventuale rimborso è quello dichiarato nel preventivo e comunque non superiore a **euro 150,00**.

4. **Chiamate straordinarie.** In presenza di abbattimenti di consistenza eccezionale, di condizioni climatiche che accelerino l'alterazione del materiale, ovvero di specifiche esigenze sanitarie, l'Ambito può disporre chiamate straordinarie in giornate diverse da quella ordinaria di ritiro. L'affidatario è tenuto a intervenire **entro 48 ore** dalla richiesta

Art. 6 — Procedura di attuazione del servizio: caccia in girata (Lotto 3)

1. **Ritiro ordinario.** L'affidatario effettua il ritiro presso ciascun punto di raccolta delle squadre di girata con cadenza **settimanale, il lunedì**, e comunque **non oltre il martedì**, con le medesime decorrenze di cui all'art. 5, comma 1.
2. **Accorpamento.** Considerata la minore consistenza dei conferimenti tipica della girata, l'Ambito può disporre l'**accorpamento di due o più squadre su un unico punto di raccolta**, previa intesa con i rispettivi capisquadra. In tal caso si applica il prezzo unitario ridotto offerto per l'ipotesi di accorpamento di cui alla voce c) del modello di preventivo. L'accorpamento è disposto con comunicazione scritta dell'Ambito e ha effetto dal quinto giorno successivo al ricevimento.
3. **Dotazione, sanificazione, chiamate straordinarie e reperibilità** sono disciplinate dall'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5, in quanto compatibili. In caso di accorpamento la dotazione minima è di n. 2 contenitori per ciascuna squadra accorpata.

Art. 7 — Procedura di attuazione del servizio: zone bianche

1. Il cacciatore iscritto nel registro delle zone bianche comunica per iscritto all'Ambito l'ubicazione della struttura riconosciuta presso la quale conferisce i residui. L'Ambito trasmette all'affidatario l'elenco aggiornato di tali strutture, con indicazione del distretto di riferimento.
2. Il ritiro è effettuato a chiamata, entro 48 ore dalla richiesta inoltrata dal cacciatore all'affidatario, con contestuale comunicazione all'Ambito, ovvero in occasione del ritiro ordinario settimanale ove la struttura sia inserita nel giro di raccolta.
3. Ove più cacciatori conferiscano presso la medesima struttura, il servizio è remunerato una sola volta per punto di raccolta.
4. Il numero di conferimenti compresi nel corrispettivo stagionale per cacciatore o per punto di raccolta, e le modalità di gestione dei conferimenti eccedenti, sono definiti con delibera del comitato di gestione dell'Ambito e comunicati all'affidatario prima dell'avvio del servizio. I conferimenti eccedenti sono remunerati secondo il prezzo unitario offerto alla voce f) del modello di preventivo.
5. Si richiama l'obbligo, previsto dal Paragrafo 30 punto 6 del Disciplinare regionale, di sottoporre all'esame per la ricerca di *Trichinella* tutti i capi abbattuti nelle zone bianche, anche se destinati ad autoconsumo. L'esito dell'esame non condiziona l'obbligo di corretto smaltimento dei residui, che resta in ogni caso dovuto.

Art. 8 — Obblighi sanitari, documentali e di tracciabilità

1. L'affidatario effettua tutte le registrazioni previste dalla normativa sanitaria vigente e redige, per ciascun trasporto, il documento commerciale conforme al Reg. (UE) n. 142/2011, con



indicazione della categoria del materiale, della quantità, dell'origine, del trasportatore e dell'impianto di destinazione.

2. A ogni ritiro l'affidatario redige un documento di raccolta e trasporto a norma di legge e una copia è allegata alla rendicontazione mensile.
3. Entro i primi cinque giorni di ciascun mese l'affidatario trasmette all'Ambito, a mezzo PEC, la rendicontazione del mese precedente: elenco dei ritiri effettuati per punto di raccolta e per distretto, copia dei documenti commerciali e dei verbali di rimozione, quantitativi conferiti, attestazione dell'avvenuto smaltimento presso l'impianto di destinazione.
4. L'affidatario verifica in autonomia l'origine venatoria del materiale conferito e la sua riconducibilità alla specie cinghiale, con facoltà di rifiutare il ritiro di materiale di diversa provenienza o natura, dandone immediata segnalazione scritta all'Ambito e, ove ricorra, al Servizio Veterinario della ASL competente. L'Ambito è esonerato da ogni responsabilità per le condotte dei capisquadra e dei singoli cacciatori.
5. Il trasporto avviene con mezzi e contenitori autorizzati e identificati ai sensi del Reg. (UE) n. 142/2011, nel rispetto delle prescrizioni in materia di Peste Suina Africana di cui al Reg. (UE) 2023/594, alla DGR Lazio n. 1000/2024 e alle ordinanze commissariali vigenti, con particolare riguardo alle procedure di pulizia e disinfezione dei mezzi e alla movimentazione da e verso le zone soggette a restrizione. I residui sono in ogni caso trasportati esclusivamente in **contenitori chiusi**, come prescritto dal Paragrafo 28 comma 7 del Disciplinare regionale.
6. Lo smaltimento finale avviene esclusivamente presso impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009, i cui estremi identificativi sono comunicati all'Ambito prima dell'avvio del servizio e ogni volta che mutino.

Art. 9 — Personale, mezzi e sicurezza

1. L'affidatario impiega personale in numero adeguato, formato e dotato dei dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire i rischi connessi alla manipolazione di sottoprodotti di origine animale.
2. L'affidatario assume ogni onere e responsabilità in ordine agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e garantisce l'applicazione al personale impiegato del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona di esecuzione, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi degli artt. 11 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le medesime tutele ai lavoratori in subappalto.
3. Non sussistono interferenze con attività dell'Ambito; non sono pertanto previsti oneri per la sicurezza da interferenze né la redazione del DUVRI.
4. Mezzi e attrezzature devono essere tecnicamente adeguati e conformi alla normativa antinfortunistica e sanitaria.

Art. 10 — Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo è **a misura**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, ed è determinato applicando i prezzi unitari offerti alle prestazioni effettivamente rese e documentate.
2. I prezzi unitari si intendono onnicomprensivi di ogni onere: personale, mezzi, carburante, dispositivi di protezione, fornitura, manutenzione e sanificazione dei contenitori, registrazioni sanitarie e documentali, smaltimento finale presso impianto autorizzato, reperibilità.

3. La fatturazione è **mensile**, ed è ammessa al pagamento solo previa trasmissione della rendicontazione di cui all'art. 8, comma 3. Il pagamento è effettuato a mezzo bonifico entro **30 giorni** dal ricevimento della fattura, previo invio all'ATC del documento della verifica di regolarità contributiva (DURC).
4. Il ritardato pagamento imputabile all'affidatario, per ritardata fatturazione o per irregolarità del DURC, esclude ogni pretesa di interessi.
5. In caso di aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di esecuzione, l'affidatario è tenuto ad assoggettarvisi alle medesime condizioni contrattuali entro il quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Art. 11 — Verifica di conformità e controlli

L'Ambito può richiedere in qualsiasi momento la documentazione attestante i conferimenti e lo smaltimento finale.

Art. 12 — Penali

1. Fatta salva la risarcibilità del maggior danno, si applicano le seguenti penali:

Inadempimento	Penale
Ritiro ordinario effettuato oltre il martedì	€ 50,00 per ciascun punto di raccolta e per ciascun giorno di ritardo
Mancata effettuazione del ritiro ordinario settimanale	€ 100,00 per ciascun punto di raccolta
Mancato intervento su chiamata straordinaria autorizzata, entro 48 ore	€ 100,00 per ciascun intervento
Mancata sostituzione di contenitore danneggiato entro 5 giorni	€ 50,00 per ciascun contenitore e per ciascuna settimana di ritardo
Mancata segnalazione di anomalie di cui all'art. 8, comma 5	€ 150,00 per ciascun episodio

2. L'applicazione della penale è preceduta da contestazione scritta a mezzo PEC, con assegnazione di un termine di sette giorni per le controdeduzioni. L'importo è detratto dalla prima fattura utile.
3. In caso di grave inadempimento, l'Ambito, in alternativa alla risoluzione, può applicare una penale pari al doppio degli importi sopra indicati.
4. Le penali complessivamente applicate non possono superare il 10% dell'importo contrattuale; superata tale soglia, l'Ambito può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 13.

Art. 13 — Risoluzione e recesso

1. Costituiscono causa di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
 - a) il venir meno dei titoli abilitativi di cui all'art. 7 dell'avviso;
 - b) tre mancati ritiri ordinari nella medesima stagione, ancorché riferiti a punti di raccolta diversi;
 - c) il conferimento del materiale a impianto non autorizzato ovvero l'abbandono o lo smaltimento non conforme;
 - d) il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010;
 - e) la cessione del contratto;



- f) il superamento della soglia di penali di cui all'art. 12, comma 4;
- g) l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di manifestazione di interesse.
- 2. In caso di risoluzione, l'Ambito addebita all'affidatario le maggiori spese sostenute per l'affidamento a terzi.
- 3. L'Ambito può recedere dal contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 — Responsabilità e assicurazione

L'affidatario è responsabile, civilmente e penalmente, dei danni di qualsiasi natura arrecati a persone, animali o cose nell'esecuzione del servizio, e manleva l'Ambito da ogni pretesa di terzi.

Art. 15 — Subappalto, cessione del contratto e dei crediti

- 1. Il subappalto non è ammesso.
- 2. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salve le vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice.
- 3. La cessione dei crediti è ammessa alle condizioni di cui all'art. 120, comma 12, del Codice e della L. n. 52/1991.

Art. 16 — Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010, utilizzando conti correnti dedicati e comunicandone gli estremi.
- 2. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010.

Art. 17 — Recapiti e domicilio

- 1. L'affidatario elegge domicilio presso la propria sede legale e garantisce per l'intera durata del contratto: telefono cellulare di reperibilità; telefono fisso dell'ufficio operativo; indirizzo di posta elettronica; indirizzo PEC. Ogni variazione è comunicata entro 24 ore.

Art. 18 — Rapporti con le squadre e con i cacciatori

- 1. Le squadre e i cacciatori non sono parti del contratto e non assumono alcuna obbligazione pecuniaria verso l'affidatario per le prestazioni oggetto del presente capitolato, il cui costo è integralmente a carico dell'Ambito ai sensi del Paragrafo 28 comma 4 del Disciplinare regionale.
- 2. Gli obblighi di corretto conferimento, di custodia dei contenitori e di rispetto delle procedure sanitarie gravano sulle squadre e sui singoli cacciatori in forza dell'atto di adesione al servizio sottoscritto all'atto dell'iscrizione.
- 3. Restano ferme le facoltà riconosciute dal Paragrafo 28 comma 8 del Disciplinare regionale alle squadre che intendano provvedere autonomamente allo smaltimento tramite ditte autorizzate: tali squadre sono escluse dal servizio e dal computo del corrispettivo, con comunicazione dell'Ambito all'affidatario.



**AMBITO
TERRITORIALE
CACCIA
ROMA1**

Art. 19 — Accettazione e normativa di rinvio

1. Il presente capitolato è sottoscritto digitalmente dall'operatore economico per piena e incondizionata accettazione ed è allegato al contratto quale parte integrante.
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia a: D.Lgs. n. 36/2023 e Allegati; Reg. (CE) n. 1069/2009; Reg. (UE) n. 142/2011; Reg. (UE) 2023/594; D.Lgs. n. 186/2012; Accordo Conferenza Unificata 7 febbraio 2013; D.Lgs. n. 81/2008; L. n. 136/2010; D.P.R. n. 445/2000; L. n. 157/1992; L.R. Lazio n. 17/1995; Disciplinare regionale per la gestione della specie cinghiale, stagione venatoria 2026/2027; DGR Lazio n. 1000/2024; nonché al Codice civile.